

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. municipale

6206/15.03.2021

Municipio
6933 Muzzano

Data

16.03.2021

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione dell'imposta comunale per l'anno 2021

Il Municipio di Muzzano,

richiamati gli artt. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito denominata LT), comunica che l'imposta comunale per l'anno 2021 è riscossa, a contare dal mese di maggio 2021, a cura del Centro Sistemi informativi del Cantone.

emana

le seguenti disposizioni concernenti le rate e le scadenze dell'imposta comunali 2021.

Art. 1 Rate e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto nella misura del 90% circa della presunta imposta dovuta a/o in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

- per la 1a rata di acconto il 30 aprile 2021
- per la 2a rata di acconto il 30 giugno 2021
- per la 3a rata di acconto il 31 agosto 2021
- per la 4a rata a conguaglio, a partire dal 2022 alla data d'intimazione del conteggio

Art. 2 Interesse remunerativo

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è accordato un interesse del 0.10% (art. 242 LT).

Art. 3 Interesse di ritardo

Se l'ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.50%.

Art. 4 Eccedenze

Se in base alla tassazione definitiva l'importo dovuto risultasse inferiore ai versamenti effettuati, l'eccedenza verrà restituita d'ufficio con l'interesse remunerativo annuo del 0.10% (art. 241 LT).

Art. 5 Interessi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 6 Imposta personale

L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18esimo anno di età.

I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

Art. 7 Tassa di diffida e spese per l'incasso forzoso

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento, è percepita una tassa di CHF 50.00 (art. 242 cpv. 3 LT).

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2021.

PER IL MUNICIPIO

Simona Sordini
Sindaco



Daniela Bernardini
Segretaria



Approvata con risoluzione municipale n. 6206 del 15 marzo 2021.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 16 marzo 2021 per un periodo di 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.